



Settore IV–Sviluppo del Territorio, Urbanistica e Ambiente

ACEA ATO 2 SpA  
[acea.ato2@pec.aceaspa.it](mailto:acea.ato2@pec.aceaspa.it)

**OGGETTO:** Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del DL 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i., "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" ai fini dell'approvvigionamento della città metropolitana di Roma – CUP G33E17000400006 – "NUOVO TRONCO SUPERIORE ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA – dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano".  
**Conferenza di servizi convocata con nota 0759427 del 29.12.2022 - PARERE**

**VISTO:**

- Legge 26 ottobre 1995, N. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.M. 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- D.M. 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico"
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- D.M. 29 NOVEMBRE 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
- D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nella svolgimento delle attività motoristiche a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"
- L.R. 3 agosto 2001, n. 18 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio, modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14"
- D.P.R. 30 MARZO 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"
- D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"
- il D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 – Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), e h) della legge 30 ottobre 2014 n. 161;

**PRESO ATTO** delle Delibere di Consiglio Comunale:

- n. 49 del 08.11.2004 di prima adozione di proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del territorio comunale ai sensi della L.R. 18/2021;
- n. 30 del 09.03.2010 con la quale si adottava ai sensi dell'art. 12 della L.R. 18/2021 la nuova proposta di classificazione del territorio comunale a modifica ed integrazione della proposta precedentemente accennata n. 49/2004;

**Città di Rieti**

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 02100 Rieti  
Codice Fiscale: 00100700574

- n. 38 del 28.10.2021 con la quale si adottava ai sensi dell'art. 12 della L.R. 18/2021 la nuova proposta di classificazione del territorio comunale a modifica ed integrazione della proposta precedentemente accennata n. 30/2010; ;
- n. 15 del 20.04.2022 con la quale si approva definitivamente la classificazione in zone acustiche del territorio comunale ai sensi della L.R. 18/2021 composta dai seguenti elaborati:
  - Tavola 1 – Inquadramento Generale;
  - Tavola 2 – Centro Urbano;
  - Tavola 3 – Dettaglio Centro Storico;
  - Tavola 4 – Dettaglio Centro Urbano;
  - Tavola 5 – Dettaglio Zona Industriale;
  - Tavola 6 – Dettaglio Centro Urbano;
  - Tavola 7 – Dettaglio Terminillo;
  - Tavola 8 – schede delle controdeduzioni alle osservazioni alla proposta di classificazione in zone acustiche del territorio comunale;
  - Relazione;
  - Norme Tecniche di attuazione e prescrizioni d'uso;

**VISTO:**

- Il vigente P.R.G. del Comune di Rieti approvato con D.G.R. n. 347 del 13 luglio 2012 e le relative N.T.A.”;

**CONSIDERATO che:**

- l'area di intervento ricade in zona urbanistica omogenea “E2 - agricola vincolata” ed è normata dalle disposizioni della L.R. 38/1999 artt. 54 e seguenti ed inoltre dall'art. 39 delle NTA del PRG vigente, che prevede al comma 4, punto 1, *“la costruzione di impianti tecnologici relativi alle reti pubbliche come acquedotti, elettrodotti, fognatura, telefono, gas è ammessa entro i limiti del rispetto di tali caratteristiche. Per eventuali manufatti fuori terra eccedenti la cubatura di 300 mc. riguardanti impianti pubblici, è richiesta la procedura della deroga ... ;*
- gli edifici di progetto, fuori terra, a servizio del nuovo tronco dell'acquedotto eccedono il limite dei 300 mc, si ritiene necessaria la procedura di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.P.R. 380/01.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Al fine del rilascio del parere di competenza si ritiene necessario:

1. Relativamente alla compatibilità acustica (L. 447/95, D.lgs. 42/2017, D.Lgs. 194/2005, ecc.), si rimanda il rilascio del parere di competenza al rilascio del parere di ARPALAZIO, sede di Rieti, da rendersi ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 03.08.2001, n. 18 e secondo le modalità riportate nel *“TITOLO VI – Cantieri edili, stradali ed assimilabili”*, nello specifico agli artt. 33 e 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
2. Relativamente alla compatibilità urbanistica, atteso il limite di 300 mc previsto dal vigente P.R.G., la stessa potrà essere resa solo a seguito di specifica richiesta al Consiglio Comunale della procedura di cui all'art. 14 (*Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici*) co. 1 del D.P.R. 380/01. Tale procedura trattandosi di Permesso di Costruire in deroga e non variante urbanistica non necessita del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/01

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE IV SETTORE  
Arch. Manuela Rinaldi